

Brescia, lì 28.08.2024

**OGGETTO: ACQUISTO ON LINE BIGLIETTI AEREI**

L'acquisto on line di biglietti aerei, effettuato sui siti internet delle compagnie, comporta per il soggetto passivo obblighi IVA differenti in base:

- alla tratta percorsa
- e a seconda che il vettore aereo sia stabilito o meno in Italia.

Secondo l'art. 7-quater comma 1 lett. b) del DPR 633/72, il trasporto di passeggeri si considera effettuato nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa.

Tale criterio si applica sia per i servizi resi a soggetti passivi (rapporti B2B) che a privati consumatori (rapporti B2C), in deroga alla regola generale di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72.

Come indicato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011 (§ 3.1.3), per i voli internazionali (sia quelli in partenza dall'Italia che quelli in arrivo) eseguiti in forza di un unico contratto, deve distinguersi tra:

- la tratta percorsa in Italia, rilevante ai fini IVA per il 38% del corrispettivo e soggetta al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 1) del DPR 633/72;
- la tratta percorsa fuori dall'Italia, esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA in Italia.

Nel quadro sopra descritto, l'acquisto on line di biglietti aerei da parte del soggetto passivo può richiedere adempimenti diversi a seconda:

- che la compagnia sia stabilita in Italia
- ovvero che essa sia non residente e priva di stabile organizzazione.

Nel primo caso, compagnia sia stabilita in Italia, l'acquirente non dovrebbe essere tenuto a particolari formalità ai fini IVA, considerato che:

- se la tratta è internazionale, non è addebitata l'imposta (tra l'altro per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone (e di bagagli al seguito), i biglietti assolvono gli obblighi di certificazione fiscale, per effetto dell'art. 12 della L. 413/91 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 349/2007));
- se, invece, il trasporto è interno al territorio dello Stato, l'imposta è comunque indetraibile per l'acquirente (art. 19-bis comma 1 lett. e) del DPR 633/72).

- Nel secondo caso, la compagnia sia non residente e priva di stabile organizzazione essendo il prestatore un soggetto non stabilito in Italia:

- il debitore dell'imposta è il soggetto passivo nazionale, committente del servizio di trasporto aereo, in ragione di quanto previsto dall'art. 17 comma 2 del DPR 633/72
- e
- per i voli internazionali, l'acquirente è tenuto all'emissione di un'autofattura (se la compagnia estera è stabilita in un Paese extra Ue) ovvero all'integrazione del documento ricevuto (se stabilita in uno Stato Ue), con il titolo di non imponibilità per il 38% del corrispettivo (la restante quota è da ritenersi invece, come detto, irrilevante in ambito IVA)

Resta da osservare che, laddove la compagnia aerea non residente sia priva di stabile organizzazione in Italia (ancorché si avvalga di un rappresentante fiscale o sia identificata direttamente), la stessa **non è tenuta a emettere la fattura**, salva la facoltà di rilasciare un documento irrilevante ai fini IVA ove specificare che l'eventuale imposta sarà assolta dalla controparte (ris. Agenzia delle Entrate n. 21/2015 e ris. Agenzia delle Entrate n. 89/2010), operando il meccanismo del reverse charge. Non sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica, via Sistema di Interscambio, per il vettore aereo stabilito nel territorio dello Stato, in ragione del fatto che il titolo di viaggio assolve l'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 12 della L. 413/91 e del corrispondente esonero da fatturazione ex art. 22 n. 3) del DPR 633/72. Tale obbligo non sussiste altresì in capo al vettore non stabilito, per le motivazioni poc'anzi descritte (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019).

In questa seconda ipotesi, tuttavia:

- è contemplato l'obbligo di presentazione del c.d. "esterometro" da parte dell'acquirente stabilito in Italia, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015. La comunicazione è dovuta per gli acquisti presso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ma l'invio dei dati non sarebbe necessario per la quota parte non rilevante ai fini IVA in Italia, se l'importo non supera il limite di 5.000 euro (art. 12 del DL 73/2022);
- con la possibilità di ovviare a tale invio mediante emissione di autofattura e invio della stessa tramite Sdl.

N.B. Nel caso in cui il documento di viaggio sia intestato direttamente al dipendente / amministratore / collaboratore, l'operazione viene registrata soltanto in contabilità generale con la relativa nota spese per il rimborso.

**Studio Dott. Begni & Associati**